

CIRCOLARE 43/12

Da: DANNI E RETI

A: Agenzie in gestione libera e in economia
Struttura Commerciale Territoriale
Struttura Territoriale Sinistri
Ispettori Amministrativi e Tecnici
Uffici di Sede

Milano, 9 Maggio 2012

Oggetto: Comunicazione Isvap del 19/4/2012 su alcune disposizioni contenute nella Legge n.27/2012

Vi informiamo che l'Isvap il 19/4/2012 ha diramato a tutte le Imprese di Assicurazione una Lettera al Mercato avente lo scopo di fornire chiarimenti interpretativi sulla portata di alcune delle norme dettate dalla Legge 24/3/2012 n.27, cosiddetta "*Legge Monti sulle liberalizzazioni*".

Ve ne indichiamo in sintesi i contenuti, riservandoci di fare seguito appena possibile con informazioni più dettagliate.

1. Scatola nera (articolo 32 comma 1 della legge n.27/2012, che modifica l'articolo 132 del Codice delle Assicurazioni)

L'Istituto precisa che tale disposizione introduce ***l'obbligo*** per le Imprese "*di offrire ai consumatori, accanto a polizze Rc auto base, anche polizze Rc auto con scatola nera, a fronte di una significativa riduzione del premio*".

Viene inoltre precisato che tale obbligo troverà concreta applicazione solo successivamente alla emanazione, da parte dell'Istituto, di uno specifico Regolamento, cosa che avverrà entro il 25/6/2012.

Si tratta di una precisazione che giunge del tutto inattesa e di dubbia legittimità: le prevalenti interpretazioni che sin dall'inizio sono state date della norma di riferimento portano infatti a ritenere che la predisposizione di una Tariffa Rca "per la scatola nera" costituisca una *facoltà* e non un obbligo da parte delle Imprese, alla luce del principio generale della libertà tariffaria esistente nel nostro ordinamento.

La risposta della Compagnia a queste indicazioni vincolanti avrà comunque le sue basi nella Convenzione tariffaria GPS-Auto *Intelligente* (AJ175/J175): vi confermiamo che l'operatività di quest'ultima rimane sospesa, in attesa di definire un nuovo modello di business che sia del tutto conforme alla nuova normativa, per il momento ancora carente dell'importante "tassello" rappresentato dal Regolamento Isvap, in via di definizione.

Vi precisiamo peraltro sin da ora che, relativamente alle polizze *Auto Intelligente* già in portafoglio, la Compagnia ha deciso di tenere a proprio carico anche i costi di disinstallazione / reinstallazione dei dispositivi : seguirà apposita comunicazione che indicherà i dettagli operativi.

Vi confermiamo inoltre l'indicazione già a suo tempo data (vedasi la Circolare del 7/2/2012) di sospendere la stipulazione di nuovi contratti che richiamino il fattore tariffario *Box-Gprs*, non aderente al nuovo quadro normativo.

Anche per queste situazioni è allo studio la possibilità di tenere indenni i contraenti assicurati dai costi di disinstallazione.

2. *Variazione del premio in diminuzione automatica in assenza di sinistri (articolo 34bis della legge n.27/2012, che integra l'articolo 133 del Codice delle assicurazioni)*

Ricordiamo che per effetto della previsione in questione viene introdotto nell'articolo 133 del Codice il seguente nuovo periodo:

“La predetta variazione in diminuzione del premio (prodotta dall'operatività di meccanismi bonus-malus) si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'Isvap, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro”.

Tale norma presenta ancora importanti aspetti dubbi rispetto alla sua esatta portata e l'interpretazione che l'Isvap ne fornisce con la propria comunicazione alle Imprese del 19/4/2012 non è tale da fugare tutte le incertezze, soprattutto sotto il profilo della adesione al dettato normativo e quindi della legittimità delle conclusioni alle quali sembra giungere.

L'Autorità di Vigilanza precisa in sostanza che la norma *“mira a garantire al consumatore virtuoso (che non ha provocato sinistri nel periodo di osservazione) di beneficiare effettivamente della riduzione di premio che l'Impresa ha contrattualmente previsto l'anno precedente”*, consentendo all'Impresa stessa di poter *“indicare un eventuale incremento tariffario per la scadenza ancora successiva”*.

In attesa di un'interpretazione consolidata, vi precisiamo che - almeno per il momento - l'obbligo che nell'immediato incombe sulla Compagnia si limita in ogni caso all'inserimento in tutte le polizze *“stipulate o rinnovate”* di una specifica informativa che *“dovrà contenere l'indicazione della riduzione di premio di cui beneficerà l'assicurato”* alla scadenza di annualità successiva.

A fronte di ciò è stato definito il seguente nuovo testo di stampa:

In assenza di sinistri nel periodo di osservazione, per effetto del passaggio ad una classe di merito più favorevole il premio Rca di tariffa applicato in occasione della successiva scadenza di annualità beneficerà di una riduzione pari al XX% ai sensi delle condizioni di assicurazione (detta percentuale è calcolata senza tener conto degli arrotondamenti applicati in queste ultime).

La percentuale indicherà, con riferimento alla tariffa da applicare, la variazione di premio esistente tra la futura classe di bonus e la classe di merito in corso.

Tale intervento sarà attuato con l'inserimento del nuovo testo nelle polizze a partire dal mese di giugno e nelle quietanze nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il quietanzamento del mese di agosto.

In attesa dell'adeguamento degli applicativi di emissione di polizze e quietanze gli applicativi di Agenzia saranno provvisoriamente dotati di una nuova funzione, scollegata dall'emissione e dal quietanzamento, che - a fronte dell'inserimento del solo numero di polizza - consentirà la compilazione in automatico e la stampa di una specifica Appendice.

La nuova funzione informatica sarà resa operativa entro la metà del mese di maggio.

La predetta Appendice (che viene riportata in fac-simile in allegato alla presente) dovrà essere stampata ed archiviata con le stesse modalità previste per le polizze.

CONTRATTI E QUIETANZE INTERESSATI

Quanto sopra indicato riguarda i contratti nuovi o emessi in occasione della sostituzione alla scadenza di annualità di contratti in corso e le quietanze relative alla scadenza di annualità aventi le seguenti caratteristiche:

- polizze singole (anche in convenzione)
- presenza della garanzia RCA dell'obbligo
- presenza della formula tariffaria bonus/malus o No Claim Discount
- veicoli appartenenti ai Settori tariffari I/II (autovetture ed autotassametri), V (ciclomotori, quadricicli leggeri e motoveicoli per il trasporto di persone) e IV, limitatamente ai ciclomotori per il trasporto di cose.

Sono pertanto esclusi in particolare :

- i contratti che siano già in corso nella classe di massimo sconto per i quali, pertanto, non sia prevista un'ulteriore evoluzione in bonus
- i contratti nella forma a Libro Matricola.

3. Valutazione medico legale delle lesioni di lieve entità (articolo 32, commi 3-ter e 3-quater della legge n.27/2012, che integrano l'articolo 139 del Codice delle assicurazioni)

In questo punto l'Isvap interviene per fornire al mercato un chiarimento interpretativo che si sintetizza in quanto segue :

. ai fini del risarcimento *“soltanto il danno biologico permanente deve essere valutato dal medico legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo”* mentre il danno biologico temporaneo potrà *“essere accertato dal medico legale sia visivamente che strumentalmente”*;

. tali norme si applicano solo ai sinistri in corso di valutazione alla data di entrata in vigore della legge, ossia il 25/3/2012.

4. Classi di massimo sconto (articolo 32 comma 3-quinquies della legge n.27/2012)

Ricordiamo che la norma di riferimento stabilisce che *“Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare identiche offerte”*.

Sin dall’inizio anche questa disposizione ha posto gravi problemi interpretativi, in particolare rispetto alla legittimità del permanere nelle tariffe Rc auto del fattore tariffario della *“territorialità”*.

L’Autorità di Vigilanza, sulla scorta dell’interpretazione fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha fugato questo dubbio in quanto *“l’impedimento assoluto ad utilizzare il parametro della territorialità nell’analisi del rischio risulterebbe in contrasto con il principio di libertà tariffaria”* sancito in primis dalla normativa comunitaria.


L’indicazione interpretativa corretta fornita dal Ministero è nel senso di imporre alle Imprese *“una più stringente applicazione e dimostrazione di criteri oggettivi di definizione dei meccanismi tariffari per questo specifico aspetto di articolazione territoriale”* con l’obiettivo di una *“progressiva riduzione”* del suo impatto sulle tariffe Rc auto.

5. Altre disposizioni

Viene precisato in particolare che in merito all’articolo 34 – *Obbligo di confronto delle tariffe RC auto* della legge n.27/2012 sono in corso di definizione le relative norme regolamentari che l’Autorità di Vigilanza emanerà dopo la prevista fase di pubblica consultazione.

Con i migliori saluti.

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Divisione LA PREVIDENTE



APPENDICE COEFFICIENTI CLASSI DI MERITO

AGENZIA/BROKER	CODICE AGENZIA/BROKER

APPENDICE

ALLA POLIZZA N°	QUIETANZA DEL

CONTRAENTE

Con riferimento alla polizza/quietanza sopra indicata il Contraente prende atto che, in assenza di sinistri nel periodo di osservazione, per effetto del passaggio ad una classe di merito più favorevole il premio Rca di tariffa applicato in occasione della successiva scadenza di annualità beneficerà di una riduzione pari al XX% ai sensi delle condizioni di assicurazione (detta percentuale è calcolata senza tener conto degli arrotondamenti applicati in queste ultime).

Fermo il Resto

La presente appendice, fatta in 3 esemplari ad un solo effetto, forma parte integrante della suddetta polizza cui va annessa.

_____, li ___/___/___

Il Contraente

Il rappresentante legale
Milano Assicurazioni S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO E
DIRETTORE GENERALE

Dr. Emanuele Erbetta